

## REGOLAMENTO (CE) N. 747/97 DELLA COMMISSIONE

del 25 aprile 1997

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 17, paragrafo 3,considerando che, a norma dell'articolo 17, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68, la differenza fra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), c) d), e) e g) del suddetto regolamento e i prezzi della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione; che il regolamento (CE) n. 1222/94 della Commissione, del 30 maggio 1994, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le modalità comuni di applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 229/96<sup>(4)</sup>, ha specificato per quali prodotti tra quelli in oggetto è opportuno fissare un tasso della restituzione applicabile alle esportazioni sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CEE) n. 804/68;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, primo capoverso del regolamento (CE) n. 1222/94 il tasso della restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati;

considerando che l'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1222/94 prevede che, per la fissazione del tasso della restituzione, venga tenuto conto, se del caso, delle restituzioni alla produzione, degli aiuti e delle altre misure di effetto equivalente che sono applicabili in tutti gli Stati membri, per quanto riguarda i prodotti di base che figurano nell'allegato A del suddetto regolamento o i prodotti ad essi assimilati, conformemente alle disposizioni del regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore considerato;

considerando che, conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68 viene concesso

un aiuto per il latte scremato prodotto nella Comunità e trasformato in caseina, purché detto latte e la caseina fabbricata con tale latte rispondano a determinati requisiti fissati nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 987/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali per la concessione di un aiuto per il latte scremato trasformato in caseina e caseinati<sup>(5)</sup>, modificato dall'atto di adesione da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1435/90<sup>(6)</sup>;considerando che il regolamento (CEE) n. 570/88 della Commissione, del 16 febbraio 1988, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 531/96<sup>(8)</sup>, autorizzano la fornitura, alle industrie che fabbricano talune merci, di burro e della crema a prezzo ridotto;

considerando che il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1222/94 e di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68, esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CEE) n. 804/68, sono fissati ai livelli indicati in allegato.

2. Per i prodotti di cui al precedente paragrafo e non ripresi in allegato, non è fissato alcun tasso di restituzione.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1997.

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.<sup>(2)</sup> GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 21.<sup>(3)</sup> GU n. L 136 del 31. 5. 1994, pag. 5.<sup>(4)</sup> GU n. L 30 dell'8. 2. 1996, pag. 24.<sup>(5)</sup> GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 6.<sup>(6)</sup> GU n. L 138 del 31. 5. 1990, pag. 8.<sup>(7)</sup> GU n. L 55 dell'1. 3. 1988, pag. 31.<sup>(8)</sup> GU n. L 78 del 28. 3. 1996, pag. 13.